



Il Tribunale Federale



<b>F. I. C. R.</b>	
15/04/2019	
Prot. N° 2488/TF	

2019.04.12 - da Trib - PEC\_visibilità concessa.msg

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 5 aprile 2019, alle ore 15,00, presso la Sede Federale in Roma, viale Tiziano n. 70, il Tribunale Federale così composto:

- Avv. Mauro Di Natale, Presidente,
- Avv. Tania Enza Cassandro, Componente,
- Avv. Scilla Malagoli, Componente,

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 43.6 del Regolamento di Giustizia, la seguente

#### DECISIONE

nel Procedimento Disciplinare RAD n. 7/2018, a carico del signor **LAPIRA Salvatore**, Presidente dell'A.S.D. KRONOS ARCHIMEDEA di Siracusa.

#### FATTO E DIRITTO

Il Procuratore Federale, con atto depositato in data 13.02.2019 prot. n. 1042/Proc, deferiva a giudizio ai sensi dell'art. 51.4 Reg. Giustizia - con richiesta di fissazione di udienza disciplinare - il signor Salvatore LAPIRA, Presidente della A.S.D. Kronos Archimedeia, per le seguenti violazioni:

- Art. 1.1 del Reg. degli Organi di Giustizia Federale,
- Art. 6.1 dello Statuto Federale,
- Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,
- Artt. 4.5 e 5.2 lett. C) dello Statuto,

per aver designato all'attività sportiva di cronometraggio il signor Sebastiano NASTASI, ed altri soggetti, nelle indicate manifestazioni sportive tenutesi nel corso dell'anno 2018, omettendo di richiedere il loro tesseramento

alla

F.I.Cr.

Il Procuratore Federale premetteva: - che dalla e-mail del 30.10.2018, cui seguivano diversi contatti telefonici tra il sig. NASTASI e la Segreteria Generale della F.I.Cr., emergeva che lo stesso, appartenente alla A.S.D. Kronos Archimedeo, dopo aver superato l'esame in data 22.12.2017 per divenire allievo, aveva richiesto - per il tramite della sua associazione - il tesseramento presso la F.I.Cr., alla quale tuttavia non risultava pervenuta alcuna richiesta; - che tale circostanza assumerebbe rilevanza disciplinare atteso che, dalla corrispondenza intercorsa con il sig. NASTASI, è emerso che lo stesso sarebbe stato designato all'attività di cronometraggio in diverse manifestazioni sportive, sebbene sprovvisto di tesseramento con la F.I.Cr.; che su impulso del Presidente Federale, la Segreteria Generale della F.I.Cr., chiedeva al signor Salvatore LAPIRA - nella sua qualità di Presidente della associazione indicata - spiegazioni in ordine al tesseramento del signor NASTASI e di altri tesserati che, a dire del NASTASI, si sarebbero trovati nelle sue stesse condizioni;- che con comunicazione del 25.10.2018, il signor LAPIRA informava la Segreteria che "*... il tesseramento degli altri cronometristi di che trattasi non è stato effettuato nei termini prescritti per motivi organizzativi ...*", assumendosi la totale responsabilità dell'accaduto; - che il signor LAPIRA, infine, aggiungeva che "*... nessuno dei citati ha versato quote a qualsiasi titolo...*", riferendosi alla quota per il tesseramento; - che con e-mail del 19.12.2018 il signor Sebastiano NASTASI informava il Procuratore Federale, su richiesta di quest'ultimo in pari data, come: 1) avesse superato l'esame da allievo in data 22.12.2017; 2) non avesse versato alcuna quota, in quanto l'associazione (di norma Ndr) anticipa l'iscrizione, e poi trattiene

la somma dal servizio svolto; 3) avesse svolto attività di cronometraggio nelle seguenti manifestazioni sportive: Gara di nuoto – Priolo Gargallo (provincia di Siracusa) il 27.01.2018, il 17.02.2018, il 03.03.2018, il 25.11.2018; Gara Auto su Pista a Villasmundo Augusta (provincia di Siracusa) il 14.07.2018, 15.07.2018; Gara Auto Slalom Melilli (provincia di Siracusa) il 16.09.2018;- che con comunicazione in data 18.01.2019 il signor LAPIRA, a seguito di notifica dell'atto di chiusura indagini, ribadiva la propria responsabilità in relazione a quanto contestatogli.

Tutto ciò premesso, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Salvatore LAPIRA, Presidente della A.S.D. Kronos Archimedeia, con contestuale richiesta di fissazione di udienza, per le violazioni suindicate.

Il Presidente del Tribunale Federale, con decreto di fissazione di udienza in data 11.03.2019 prot. 1700/TF, fissava l'udienza di discussione del procedimento per il giorno 5 aprile 2019, disponendo la comparizione personale del cronometrista Salvatore LAPIRA.

Il decreto di fissazione veniva comunicato all'incolpato in data 11 marzo 2019 a mezzo racc. 1 a.r., regolarmente consegnata il 19 marzo 2019.

In data 3 aprile 2019 il signor LAPIRA, ha inviato una memoria con cui, nel rinunciare a comparire all'udienza del 5 aprile 2019 e non nominando alcun difensore, precisava come il tesseramento degli allievi fosse effettivamente stato eseguito non nei termini prescritti, e ciò per motivi organizzativi interni dell'Associazione, assumendosi la totale responsabilità di quanto accaduto. Precisava, altresì, che *“nessuno degli allievi cronometristi aveva versato quote di danaro a qualsiasi titolo per il tesseramento*, essendo le stesse eventualmente trattenute sui rimborsi dei servizi effettuati. Il signor

LAPIRA concludeva chiedendo la benevolenza del Tribunale, in considerazione di 25 anni di attività svolta con dedizione, e, pertanto, disporsi la completa assoluzione ovvero l'applicazione del minimo della pena prevista.

All'udienza celebratasi in data 5 aprile 2019 era presente il Sostituto Procuratore Federale avv. Matteo Annunziata, *giusta delega* del Procuratore Federale. Non era presente l'incolpato Salvatore LAPIRA.

Il Tribunale preliminarmente, visti gli atti del procedimento, rilevato come nella mail del 17.10.2018 il signor Sebastiano NASTASI facesse riferimento all'eventuale tesseramento di n. 7 allievi, disponeva acquisirsi presso la Segreteria – *ex art. 44.1 R.d.G.* – le date di iscrizione quali allievi-cronometristi dei signori Luca Squillaci, Alessia Moscuza, Veronica Caccamo e Simone Di Caro e le relative schede anagrafiche tratte da Gestificr.

Prendeva la parola il Procuratore Federale il quale concludeva, riportandosi a quanto contenuto nell'atto di deferimento, valutata la gravità dei fatti e il successivo atteggiamento del deferito, chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione dal ricoprire cariche federali ed associative per giorni 90.

Il Tribunale si ritirava per deliberare.

\* \* \* \*

Il Procuratore Federale con l'atto di deferimento ha ritenuto integrata la violazione da parte dell'incolpato delle norme di cui all'art 1.1. del Reg. degli Organi di Giustizia Federale, artt. 4.5, 5.2 lett. C e 6.1 dello Statuto Federale ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il Collegio ritiene il sig. LAPIRA Salvatore responsabile dei fatti contestati.

La documentazione acquisita e prodotta dalla Procura Federale comprova il mancato tempestivo tesseramento degli allievi Nastasi Sebastiano, Calamita Carmelo e Cellizza Veronica, nonché lo svolgimento da parte del Nastasi Sebastiano di servizi cronometraggio nelle seguenti manifestazioni: 1) Gare di nuoto – Priolo Gargallo (provincia di Siracusa) il 27.01.2018, il 17.02.2018, il 03.03.2018, il 25.11.2018; 2) Gare Auto su Pista a Villasmundo Augusta (provincia di Siracusa) il 14.07.2018 ed il 15.07.2018; 3) Gara Auto Slalom Melilli (provincia di Siracusa) il 16.09.2018.

Il sig. LAPIRA Salvatore, ricoprendo l'incarico di Presidente dell'Associazione cronometristi di Siracusa non poteva non essere a conoscenza della necessità di trasmettere alla Segreteria Generale della FICR, la domanda di tesseramento degli allievi cronometristi, tra cui il sig. Nastasi Sebastiano, che avevano positivamente sostenuto l'esame finale del relativo corso, unitamente alla documentazione indicata dall'art. 8.3 del Regolamento organico al fine di procedere al tesseramento.

Infatti l'art. 8.4. del regolamento organico attribuisce al Presidente dell'Associazione il compito di inviare la documentazione occorrente per il tesseramento alla Federazione.

Solo con il perfezionamento del tesseramento il sig. Nastasi Sebastiano poteva essere designato dal Presidente dell'associazione quale soggetto incaricato di svolgere servizio cronometraggio nelle gare suindicate.

Viceversa designando quale incaricato ai servizi cronometraggio predetti il sig. Nastasi Sebastiano, non ancora tesserato, il sig. LAPIRA Salvatore risulta avere violato il disposto dell'art. 4.5 dello Statuto federale secondo cui *“tutti i soci delle associazioni e società affiliate, i quali svolgono attività secondo le norme federali, devono essere tesserati alla FICR*

*tramite la propria associazione o società, nei termini stabiliti dal regolamento organico”.*

Inoltre non è stata osservata dall'incolpato la norma di cui all'art. 5.2. lett. c) dello Statuto federale in virtù della quale solo i tesserati hanno il diritto di espletare l'attività sportiva di cronometraggio secondo le norme del regolamento organico.

A completare il quadro probatorio come sopra delineato vi è il contenuto della memoria del 03/04/2019 con cui il sig. LAPIRA ammette tutti gli addebiti a lui ascritti.

Infine, il Tribunale Federale, per quanto sopra esposto, ritiene provata anche la violazione delle norme di cui all'art. 1.1. del regolamento di giustizia ed art. 2 del codice di comportamento sportivo, così come delle disposizioni generali programmatiche di cui all'art. 6.1. dello Statuto che sanciscono il dovere dei cronometristi tesserati di accettare tutte le norme federali ed ad osservare le norme statutarie, regolamentari e della giustizia e del codice di comportamento sportivo, nonché il rispetto da parte di ogni tesserato dei doveri di lealtà, correttezza e decoro.

In relazione alla quantificazione della sanzione da irrogare va anche valutata la circostanza per cui la partecipazione all'attività di cronometraggio da parte di soggetti non regolarmente tesserati, comporta, in considerazione del mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa di settore per la designazione dei cronometristi, la mancata attivazione della copertura assicurativa in favore del soggetto designato per il servizio cronometraggio, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela e responsabilità (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 30.5.2018, n. 31).

Alla luce di quanto sopra esposto, va quindi affermata la responsabilità del

sig. LAPIRA Salvatore, il quale, tenendo comunque conto della confessione resa nel corso del presente procedimento a mezzo dei propri scritti difensivi, ai sensi dell'art. 5.1 lett. d) del Regolamento degli Organi di Giustizia, va condannato alla sanzione, ritenuta congrua, di 180 giorni di inibizione dal ricoprire cariche federali ed associative,

Infine il Collegio, esaminato il contenuto della nota prot. 7535/RC del 30 ottobre 2018 a firma del Presidente Federale e della e-mail del 19 dicembre 2018 del signor Sebastiano NASTASI, ha ritenuto che emergano delle contraddizioni tra quanto riferito dal sig. Massimo BONGIOVANNI (segretario dell'A.S.D. Kronos Archimedeo) secondo cui sarebbe stato lui a non inviare alla federazione la documentazione di tesseramento degli allievi fornendo, nel contempo, rassicurazioni che gli stessi non fossero stati impiegati in servizi cronometraggio e quanto si ricava da tutta la documentazione acquisita nel presente procedimento.

Di conseguenza si ritiene opportuno disporre la trasmissione alla Procura Federale delle predette note per le valutazioni di competenza, in relazione ad eventuali profili di responsabilità disciplinari ascrivibili al signor Massimo BONGIOVANNI nella predetta qualità.

**P.Q.M.**


Il Tribunale, ritenuto il signor Salvatore LAPIRA responsabile degli addebiti contestati, irroga allo stesso, ai sensi dell'art. 5.1 lett d) del Regolamento degli Organi di Giustizia, la sanzione della inibizione dal ricoprire cariche federali ed associative per la durata di 180 giorni.

Dispone la trasmissione alla Procura Federale della nota prot. 7535/RC del 30 ottobre 2018 a firma del Presidente Federale, e della mail del 19 dicembre 2018 inviata dal signor Sebastiano NASTASI, per le valutazioni


di competenza in relazione alle dichiarazioni rese dal Segretario della ASD  
Kronos Archimedeas signor Massimo BONGIOVANNI.

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale



Avv. Tania Enza Cassandro



Avv. Scilla Malagoli

